

# Trade & Customs Italian Update

Ottobre - Dicembre, n. 4/2020

**Global Indirect Tax Services** 



### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124 T: +39 02 676441

#### **Ancona**

Via I° Maggio 150/a, 60131 T: +39 071 2916378

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131 T: +39 051 4392711

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125 T: +39 055 261961

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121 T: +39 010 5702225

#### Napol

Via F. Caracciolo 17, 80122 T: +39 081 662617

#### **Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131 T: +39 049 8239611

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124 T: +39 075 5734518

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121 T: +39 085 4210479

#### Roma

Via Curtatone 3, 00185 T: +39 06 809631

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123 T: +39 011 883166

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138 T: +39 045 8114111

## Aggiornate le linee guida della Commissione Europea sul recesso del Regno Unito

In data 23 dicembre 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la nuova versione delle linee guida contenenti le indicazioni necessarie agli operatori economici per gestire, sotto il profilo doganale, il recesso dall'Unione Europea del Regno Unito.

Rispetto alla precedente, la nuova versione contiene il riferimento al Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, siglato all'interno dell'Accordo di recesso.

A seguito della Brexit, infatti, l'Irlanda del Nord ha acquisito un duplice status essendo, da un lato, parte del territorio politico UK, dall'altro, ambito territoriale in cui continua ad applicarsi la normativa dell'Unione con particolare riferimento al codice doganale dell'UE e alle regole proprie degli scambi IVA intracomunitari.

Facendo seguito all'accordo faticosamente intervenuto al riguardo, le nuove linee guida (nella parte B) recano le indicazioni in materia di codice Eori, decisioni e autorizzazioni doganali, import, export, transito e origine preferenziale delle merci, relative agli scambi tra UE e Irlanda del Nord.

# Avviata la procedura telematica di richiesta e rilascio dei certificati di origine

Con circolare del 28 ottobre 2020, n. 42, l'Agenzia delle dogane ha annunciato l'avvio della procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei certificati di origine preferenziale EUR1, EUR.MED e dell'A.TR. (certificato che attesta lo status di libera pratica delle merci per esportazioni verso la Turchia). Con la successiva nota del 10 novembre 2020, n. 402148, sono state fornite le relative istruzioni operative.

Tale procedura viene incontro alle esigenze degli operatori operanti nel settore dell'export, assicurando la massima fluidità operativa nella fase di richiesta dei certificati, anche al fine di superare le criticità dovute alla fase emergenziale da Covid-19.

Attualmente la procedura è disponibile, in via sperimentale, per gli operatori che vogliano già usufruirne, diventando obbligatoria solo a partire dal 19 gennaio 2021.

La stessa prevede che il portale AIDA elabori contemporaneamente sia la dichiarazione doganale di esportazione sia la richiesta del certificato, effettuando i necessari controlli di ammissibilità: ciò consente di acquisire i dati utili alla compilazione dei certificati direttamente dalla dichiarazione doganale di esportazione di riferimento, eliminando i rischi di non corrispondenza. In tutti i casi di mancata registrazione della dichiarazione doganale, pertanto, la richiesta del certificato viene automaticamente annullata.

AIDA genera il certificato richiesto, che viene registrato in un apposito archivio e reso disponibile al dichiarante in un formato idoneo per essere stampato sui modelli/formulari tipografici previsti dalla normativa vigente.

Il certificato, dopo essere stato stampato, laddove non sono stati utilizzati i modelli/formulari previdimati, deve essere presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l'apposizione del timbro e della firma.

Con la medesima circolare, peraltro, l'Agenzia delle dogane ricorda come, dal 31 gennaio 2021, non sarà più possibile ottenere formulari previdimati per i certificati EUR.1, EUR.MED o A.TR., ribadendo l'importanza per gli operatori di procedere alla dichiarazione di origine su fattura, in alternativa alla richiesta dei certificati di origine.

Al riguardo, l'unica semplificazione al momento presente per evitare di dover richiedere per ogni esportazione i relativi certificati di origine preferenziale e, di conseguenza, per evitare potenziali ritardi dovuti al venir meno dei formulari previdimati, è l'adesione da parte degli esportatori al sistema della prova dell'origine preferenziale mediante dichiarazione su fattura, acquisendo lo status di Esportatore autorizzato e di Esportatore registrato REX.

### Gli effetti favorevoli del giudicato si estendono al coobbligato solidale

Con Sentenza del 10 dicembre 2020, n. 28151, la Corte di Cassazione ha ribadito l'applicabilità, anche in materia tributaria, dell'art. 1306, secondo comma, del Codice civile, in forza del quale il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e un altro condebitore solidale.

Nel caso specifico, una società aveva impugnato l'invito al pagamento notificato, nella sua qualità di coobbligato solidale, dall'Agenzia delle dogane, in ragione dell'omessa introduzione fisica di merce nel deposito IVA gestito da una casa di spedizioni. La Società ha invocato, in particolare, l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti dello spedizioniere per effetto di pronunce passate in giudicato.

Tali sentenze, infatti, dopo aver accertato l'assolvimento dell'IVA mediante reverse charge e la corretta effettuazione delle registrazioni, hanno statuito in via definitiva che l'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile non consente all'Ufficio di richiedere nuovamente il pagamento dell'IVA all'importazione.

Alla luce di tali circostanze, la Corte di Cassazione ha rilevato come - poiché i ricorsi dei condebitori in solido hanno a oggetto il medesimo atto impositivo - della decisione favorevole emessa nei confronti dello spedizioniere possa giovarsi altresì la società importatrice, dal momento che l'invito al pagamento notificato alla stessa trae origine e fondamento proprio dall'atto impositivo annullato, riferito alle medesime importazioni.

Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui l'annullamento sia intervenuto non già per ragioni personali dello spedizioniere, ma per l'insussistenza della sottrazione d'imposta contestata.

### Export in Turchia: stop alla richiesta dei certificati di origine

Lo scorso 10 dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale turca è stata pubblicata una modifica della normativa doganale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

In particolare, secondo quanto previsto dalla suddetta modifica, non dovrebbe più essere richiesto il certificato di origine per le merci provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, se scortate dal certificato di circolazione A.TR.

Come noto, infatti, in forza dell'Unione doganale tra Ue e Turchia, i prodotti immessi in libera pratica in una parte e importati nell'altra parte, scortati dal certificato A.TR, godono di abbattimento daziario. Tale beneficio opera, a prescindere dall'origine, per quasi tutti i prodotti ad eccezione dei prodotti agricoli di base e di quelli carbosiderurgici.

Tuttavia, negli ultimi anni il governo turco ha adottato politiche di tutela del mercato interno, tra cui l'introduzione di dazi aggiuntivi su vari prodotti (del settore tessile, della meccanica e dell'arredamento), originari di Paesi extra UE.

In conseguenza di tali previsioni, da giugno del 2019 le esportazioni di merce dall'Unione Europea alla Turchia sono soggette a dazio supplementare nel caso in cui non sia fornita prova dell'origine unionale di tali merci. Per ovviare a ciò, i prodotti provenienti dall'UE dichiarati per l'immissione in libera pratica in Turchia devono essere scortati, oltre che dal certificato A.TR, anche da un documento attestante l'origine non preferenziale.

A partire dal 1° gennaio 2021, a seguito della citata modifica, ci si aspetta che, fatta eccezione per l'eventuale rilascio di 'dichiarazione dello speditore' relativa all'origine preferenziale dei prodotti nell'ambito della Convenzione regionale, i prodotti scortati da A.TR. non siano più soggetti all'obbligo di certificazione di origine.



#### **Dual Use e Brexit**

Dopo una lunga fase di negoziazione, lo scorso 9 novembre, Parlamento e Consiglio dell'Unione europea hanno finalmente raggiunto un accordo, al fine di addivenire all'emanazione di un nuovo regolamento Dual Use.

La proposta avanzata intende realizzare un 'aggiornamento globale del sistema dual use', modernizzando e rendendo più efficiente l'attuale regime unionale di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, ovvero di quei beni che possono avere sia un uso civile sia un uso militare.

L'attenzione delle istituzioni europee al tema sottolinea la necessità che gli esportatori gestiscano con la massima cura gli obblighi imposti dalla legislazione unionale e nazionale in tema di licenze di esportazione, al duplice fine di non vanificare gli sforzi compiuti a livello internazionale per contenere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e per evitare l'applicazione di gravose sanzioni di natura penale.

A seguito della Brexit, inoltre, per poter dare continuità alla commercializzazione dei propri prodotti verso il territorio britannico, gli operatori che esportano beni dual use devono organizzarsi per far fronte ai nuovi adempimenti, ai controlli e alle autorizzazioni richieste per merci di particolare natura.

Le merci Cites, quelle soggette a vincolo sanitario, i prodotti soggetti ad accisa, i beni dual use ed altri, sono infatti listati tra i cosiddetti *controlled goods*, oggetto di procedure restrittive e di maggiori verifiche; questi beni, ad esempio, devono essere oggetto di dichiarazioni complete, senza poter beneficiare del sistema delle *deferred declaration* dedicato ai cosiddetti *standard goods*, oggetto di una dichiarazione differita che può essere presentata all'autorità doganale entro sei mesi dall'ingresso delle merci.

Dal 1° gennaio 2021, inoltre, l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito è subordinata a un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito. Tale nuovo adempimento comporta un notevole onere amministrativo per gli esportatori aggiungendosi alle diverse nuove formalità doganali che devono essere osservate per la movimentazione della merce tra le due parti.

Per tale ragione, con la proposta di regolamento (COM(2020) 692 final 2020/0313 (COD)) che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, la Commissione ha ritenuto di aggiungere il Regno Unito all'allegato II *bis* del regolamento, con la possibilità di controllare le esportazioni verso il Regno Unito, ricorrendo all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001.

### Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile Trade & Customs Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631 E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app





Trade & Customs Italian Update / Ottobre - Dicembre, n. 4/2020

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurata momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.